

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 08/10/2024

FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato in data 11.05.2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati ai sensi dell'art. 125-sexies Tub, oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che nel contratto sono chiaramente indicati i costi *up front* e i costi *recurring*, questi ultimi non maturati già rimborsati.

Dichiara quindi che in sede di risposta al reclamo aveva proposto, per fini esclusivamente transattivi, la retrocessione di € 327,65 a titolo di commissioni di accensione del finanziamento, ma la cliente ha rifiutato la proposta. Precisa che le commissioni di accensione, che comprendono le spese di istruttoria, registro, notifica e gli oneri erariali, hanno carattere *up front* e come tali non sono retrocedibili, essendo destinate a coprire attività svolte un'unica volta nella fase precontrattuale e di erogazione delle somme mutate.

Per quanto riguarda le provvigioni di intermediazione, evidenzia che sono state versate all'intermediario del credito a cui il cliente si è liberamente rivolto e la stessa sentenza

Lexitor non si riferiva ai costi finalizzati alla remunerazione di terzi quali l'intermediario del credito.

Chiede all'ABF di respingere il ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nell'Agosto 2023, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 1.387,48 per interessi non maturati ed un rimborso "commissioni di gestione pari ad € 587,98. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Tanto premesso il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: *"1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»".*

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli

interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il prevalente orientamento dei Collegi territoriali, la natura *recurring* della “commissione di accensione”, stante il riferimento alle attività connesse al reperimento della provvista (Bologna n. 8289/23; Bari n. 401/24; Milano n. 340/23; Napoli n. 11617/23; Roma n. 20178/20; Palermo n. 11437/20) e all’archiviazione della documentazione. Al contrario deve ritenersi di natura *up front* la provvigione percepita dall’intermediario del credito, riconducibile inequivocabilmente ad attività che precedono la conclusione del contratto.

Si evidenzia che le spese di accensione comprendono una quota a titolo di oneri erariali non rimborsabili, il cui ammontare (euro 16,00) deve essere scomputato dall’ammontare totale della commissione.

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, si ottiene complessivamente l’importo, arrotondato all’unità (“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 1.232,00, che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, che ha fatto applicazione per ciascuna commissione del criterio di calcolo del *pro rata temporis* e ha incluso anche gli oneri erariali, calcolato come da tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,80%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,98%					
commissione di accensione				836,12 €	Recurring	501,67 €		501,67 €
provvigione intermediario				1.922,40 €	Up front	730,14 €		730,14 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.231,81 €

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.232,00 (milleduecentotrentadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI